

COSTI PER SERVIZI

DOSSIER DEDUCIBILITA' REDDITO IMPRESA E REGIME IVA

1. SPESE DI RAPPRESENTANZA

Pag. 1 di 12

vers. del 28/04/2017 La nuova normativa che è entrata in vigore dal periodo di imposta 2008, prevede la deducibilità integrale nell'esercizio di competenza di tutte quelle spese che soddisferanno i requisiti di inerenza e congruità indicati dal D.M. 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009.

Tale decreto fornisce la seguente definizione di spese di rappresentanza: "si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".

ARSHA)

Quindi, le spese di rappresentanza per essere tali devono integrare:

- il requisito della gratuità, nel senso che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni o dei servizi erogati;
- il requisito dell'inerenza, infatti il Decreto sopracitato considera inerenti quelle erogazioni a titolo gratuito che perseguono finalità promozionali o di pubbliche relazioni. A tal proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009, n. 34/E ha chiarito che:
- "le finalità promozionali richieste dalla norma consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e dei servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali";
- "nel concetto di finalità di pubbliche relazioni devono essere ricompresse tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento verso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi";
- i requisiti della ragionevolezza e della coerenza, una spesa di rappresentanza si considera ragionevole e coerente quando risulta idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore (circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009, n. 34/E).





Il Decreto, inoltre, afferma che sono espressamente riconducibili nella categoria delle spese di rappresentanza le seguenti fattispecie:

- a. **le spese per i viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali religiose;
- c. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- e. **ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni**, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Pag. 2 di 12 vers. del 28/04/2017 A mero titolo esemplificativo la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009, n. 34/E fa rientrare nella categoria residuale le spese sostenute per intrattenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, con le associazioni di categoria o sindacali.



La deducibilità delle spese di rappresentanza **a decorrere dal 1**° **gennaio 2016,** a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147, è consentita nel limite stabilito dai seguenti scaglioni:

- 1,5% per i ricavi fino ai 10 milioni di euro;
- 0,6% per i ricavi che eccedono i 10 milioni di Euro fino a 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi per la parte che eccede i 50 milioni

Fino al 31 dicembre 2015 restano validi i limiti di deducibilità previgenti, ovvero:

- 1,3% per i ricavi fino ai 10 milioni di euro;
- 0.5% per i ricavi che eccedono i 10 milioni di Euro fino a 50 milioni;
- 0,1% dei ricavi per la parte che eccede i 50 milioni.

Le spese di rappresentanza che superano il plafond di deducibilità saranno oggetto di variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.





Tuttavia, occorre precisare che nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio risulti inferiore al plafond di deducibilità, la differenza non potrà essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta.

Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD Impresa
Conto apposito	Indetraibile	Deducibile 100% con limiti da rilevare in unico

Pag. 3 di 12 vers. del 28/04/2017

2. OMAGGI



Beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente euro 50 - L'art. 108, comma 2, come modificato dalla Finanziaria 2008, prevede ora che siano comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiori ai 50 euro. Il decreto attuativo chiarisce che tali spese non sono da comprendere nell'importo deducibile entro il limite delle percentuali sui ricavi.

Gli omaggi di importo inferiore ai 50 euro saranno quindi completamente deducibili, mentre se di importo superiore rientreranno nel conteggio del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza.

A tal proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009, n. 34/E ha chiarito che "nel caso di un omaggio composto da più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto da tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio del valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina di cui al comma 2 del decreto".

Con l'entrata in vigore delle nuove regole, ai fini Iva per gli omaggi di beni, come modificato dall'art. 30, del decreto «Semplificazioni fiscali», prevede che la **detraibilità dell'Iva** per gli





omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario non superiore a € 50,00 e l'indetraibilità dell'Iva, per gli omaggi di costo unitario superiore a € 50,00.

Fattispecie	Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD
			Impresa
< 50€	Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile nei
			limiti delle spese
			di rappresentanza
> 50€	Conto apposito	Indetraibile	Deducibile nei
			limiti delle spese
			di rappresentanza

Pag. 4 di 12 vers. del 28/04/2017



3. SPESE DI OSPITALITA'

Spese di ospitalità - Il comma 5 del decreto attuativo prevede che le spese per clienti, anche potenziali, ospitati in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, o in occasioni di vi site a stabilimenti o unità produttive dell'impresa, non siano considerate come spese di rappresentanza e quindi non siano soggette alle specifiche regole previste per tale tipologia di costi.

Alla luce di quanto sopra affermato si segnalano inoltre due aspetti:

- sono escluse dall'applicazione della normativa sulle spese di rappresentanza solo le spese per i clienti (anche solo potenziali). La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009, n. 34/E ha chiarito che è esclusa la piena deducibilità delle spese sostenute per l'ospitalità dei soggetti diversi dai clienti, ad esempio fornitori o giornalisti;
- l'esclusione dalla disciplina delle spese di rappresentanza non si applica nel caso di costi per ospitalità per le altre categorie di eventi quali i viaggi di tipo turistico oppure le ricorrenze aziendali rientranti tra quelle indicate nel comma 1 del decreto.

Dal 2009, come stabilito dall'articolo 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, considerate o meno spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto.





Quelle considerate di rappresentanza dovranno superare anche il test di congruità rispetto ai ricavi.

Infatti, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 53/2008, qualora le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande siano qualificabili come spese di rappresentanza ai fini della loro deduzione dal reddito d'impresa si applicano sia le disposizioni di cui all'art. 108, comma 2 (riferite espressamente alle spese di rappresentanza) sia la nuova limitazione nella misura del 75/ della deduzione delle spese di bar, ristoranti e alberghi. Questo in quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la disposizione che limita la deduzione del 75% dell'ammontare delle spese in oggetto è una norma di carattere generale. Pertanto le spese di albergo e di ristorazione che configurano spese di rappresentanza sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare, a condizione che le stesse possano essere ammesse in deduzione alla luce del test di congruità rispetto ai ricavi.

Pag. 5 di 12 vers. del 28/04/2017

Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD Impresa
Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile 75%



Il comma 5 del decreto attuativo prevede una norma specifica per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili. In tale caso non costituiscono spese di rappresentanza e non sono pertanto, soggetti alle limitazioni previste dalla normativa, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive.

4. SPESE MOSTRE E FIERE

Fattispecie	Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD Impresa
allestimento, organizzazione,	Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile 100%





hostess, trasporti		
ecc		

5. SPESE DI ALBERGHI E RISTORANTI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI

' invece detraibile l'Iva delle spese individuate nell'art. 1, co. 5 del richiamato Decreto, che non costituiscono spese di rappresentanza.

Servizi alberghieri e di somministrazione	
Soggetti legittimati	Detrazione Iva
Componenti il CdA e organi di controllo interno, per clienti e/o fornitori dell'impresa e altri non costituenti spese di rappresentanza (ad esempio, lunch in occasione della riunione di cda e/o per la seduta del collegio sindacale)	Ammessa
Clienti e/o fornitori dell'impresa e altri non costituenti spese di rappresentanza (ad esempio, lunch e coffee break in occasione della riunione di aggiornamento tecnico per uso prodotti)	Ammessa
Viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa (14)	Non ammessa
 Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; (15) inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; (16) mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa. (17) 	Non ammessa
Servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel co. 1 del decreto (18)	Non ammessa
Ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa (19)	Ammessa
Ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili, dalle	Ammessa





FI&MA





imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili (20)	
Trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa sostenute direttamente dall'imprenditore individuale (21)	Ammessa

Altra questione emergente era legata alla **detraibilità** dell'**Iva** in riferimento ai **servizi** acquistati da operatori

La limitazione della deduzione per le spese di vitto e alloggio opera comunque **non** in **riferimento** al **75%** della **spesa**, ma all'**interno** del **tetto fissato** dal ridetto art. <u>95, Tuir</u> (ammontare giornaliero non superiore ad e 180,76 per le trasferte in Italia ed euro 258,23 all'estero), pur non incidendo in alcun modo nel trattamento a favore del beneficiario di cui all'art. <u>51, co. 5, Tuir</u>.

Pag. 7 di 12 vers. del 28/04/2017 [AI&MA]

L'Agenzia delle Entrate con la C.M. 6/E/2009 (26) ha, da un lato, confermato quanto sopra, affermando che ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il limite di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non riguarda quelle sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti o collaboratori fuori dal territorio comunale, nonché degli amministratori della società (quando sono in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (27)).

Nel contempo ha precisato che le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente (o collaboratore) nell'ambito del territorio comunale, sono **deducibili**, ai fini delle imposte dirette, nella **misura** del **75%** del **loro ammontare**.

Servizi alberghieri e di somministr	rvizi alberghieri e di somministrazione per trasferte	
Dove	Tassazione percettore	Deduzione IIDD impresa
Fuori dal comune, in Italia, con rimborso analitico documentato	Esente	Ammessa 100% nei limiti di euro 180,76 giorno
Fuori dal comune, all'estero, con rimborso analitico documentato	Esente	Ammessa 100% nei limiti di euro 258,23 al giorno
Fuori dal comune, in Italia, con indennità forfettaria	Esente fino ad euro 46,48 giorno	Ammessa 100% (28)
Fuori dal comune, all'estero, con	Esente fino ad euro	Ammessa 100% (29)





indennità forfettaria	77,47 giorno	
Nel comune con indennità forfettaria e/o con rimborso analitico documentato	Soggetta	Ammessa 75% (30)

Fattispecie	Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD Impresa
dipendenti e amministratore fuori dal comune	Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile 100%
dipendenti ed amministratore entro il comune	Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile 75%



Pag. 8 di 12 vers. del 28/04/2017

5. SPESE PER MENSA E SERVIZI SOSTITUTIVI

Il servizio può essere fornito dall'azienda o da terzi anche sotto forma di buoni pasto e ticket restaurant

Contabilità

Contabilità	Regime IVA	Deduzione IIDD Impresa
Conto apposito	Detraibile 100%	Deducibile 100%

6. SPESE PER AUTOVETTURE





FISCALITÀ AUTO	DEDUBILITÀ COSTO	DETRAIBILITÀ IVA
ESERCENTE ARTE O PROFESS	SIONE (max un veicolo a persona)	
ACQUISTO	20 %	40 % *
LEASING	20 %	40 % *
NOLEGGIO	20%	40 % *
SOCIETÀ (utilizzo promiscuo	dell'automezzo)	
ACQUISTO	20 %	40 %
LEASING	20 %	40 %
NOLEGGIO	20%	40 %
SOCIETÀ (utilizzo esclusivan	nente strumentale dell'automezzo)	
ACQUISTO	100 %	100 %
LEASING	100 %	100 %
NOLEGGIO	100 %	100 %
AGENTE O RAPPRESENTANT	E DI COMMERCIO	
ACQUISTO	80 %	100 %
LEASING	80 %	100 %
NOLEGGIO	80 %	100 %
AUTO IN USO PROMIS	SCUO AI DIPENDENTI	
ADDEBITO IN BUSTA PAGA J	DELL'AUTO (c.d. Fringe benefit)	200
ACQUISTO	70 %	40 %
LEASING	70 %	40 %
NOLEGGIO	70 %	40 %
ADDEBITO CON FATTURA SO	OGGETTA IVA DELL'AUTO	
ACQUISTO	70 %	100 %

MA

Pag. 9 di 12 vers. del 28/04/2017

. Professionista esercente arte o professione; Società nel caso in cui l'auto sia utilizzata in maniera promiscua ACQUISTO:

100 %

100 %

• Autovetture: costo deducibile fino ad € 18.075,99

70 %

70 %

Motocicli: costo deducibile fino ad € 4.131,66

• Ciclomotori: costo deducibile fino ad € 2.065,83

LEASING:

LEASING

NOLEGGIO

• Autovetture: deducibile l' ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo



STUDIO GENCHI

70125 BARI – Via d'Aquino 6B – Tel. e Fax. 0805093115 – 3297283698 E-mail: fima@studiogenchi.com Trib. Bari R.s. 27711 – El. 875/91 – Registro Imprese Bari 308182 C.F. e P.I. 04251200723



- Motocicli: deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo
- Ciclomotori: deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo

NOLEGGIO:

- Autovetture: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno
- Motocicli: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio
- Ciclomotori: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno

2. Agenti e rappresentanti di commercio **ACOUISTO:**

Pag. 10 di 12

vers. del 28/04/2017

- Autovetture: costo deducibile fino ad € 25.822,84
- Motocicli: costo deducibile fino ad € 4.131.66
- Ciclomotori: costo deducibile fino ad € 2.065,83

LEASING:

- Autovetture: deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;
- Motocicli: deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
- Ciclomotori: deducibile l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;

NOLEGGIO:

- Autovetture: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 5.164,57 con ragguaglio ad anno:
- Motocicli: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio
- Ciclomotori: deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

3. Autovettura concessa ai dipendenti, c.d. Finge benefit

Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in entrambe le casistiche esposte in tabella,





ovvero mediante addebito in busta paga o addebito tramite fattura con IVA, non risultano assoggettate al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui. Va però precisato che, nel caso di auto assegnate all'amministratore o agli amministratori della società, non risulta configurarsi la casistica delle "auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti".

6. SPESE PER TELEFONI E CELLULARI

Tabella di riepilogo detraibilità IVA sui telefoni-

		REGIME IVA	
TELEFONO FISSO	USO ESCLUSIVO	100%	
TELEFONO FISSO	USO PROMISCUO	50%	21
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI	USO ESCLUSIVO	100%	-(-1)
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI	USO PROMISCUO	50%	
TELEFONIA FISSA E MOBILE	USO PROMISCUO con riaddebito valore utilizzo	100%	

La deducibilità delle spese telefoniche

vers. del 28/04/2017

In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore, di seguito ecco la deducibilità per il regime ordinario e per i forfettari.

Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario 2017

Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all'80%.

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:





- le quote di ammortamento,
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
- le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .

Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

- per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
- per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l'unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l'assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")

vers. del 28/04/2017



SOGGETTI	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE
Imprese	80%	80%
Lavoratori Autonomi	80%	80%
Autotrasportatori (1)	100%	100%

(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all'80%.

